



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA MEDICINA DELLO SPORT – REVOCA DGR 1438/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- **di approvare** le “LINEE GUIDA ALL’ASUR PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI LA MEDICINA DELLO SPORT” di cui all’Allegato A alla presente deliberazione che ne forma parte integrale e sostanziale;
- **di revocare** la D.G.R. 1438 del 03.12.2007 avente per oggetto il “RIORDINO DELLE ATTIVITA' DI MEDICINA DELLO SPORT”;
- **di incaricare** l’ASUR dell’attuazione di quanto contenuto nel presente atto.
- **di stabilire** che con successivo atto del dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenda Regionale Sanitaria sia approvata la modulistica prevista dalle linee guida approvate con il presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli



DOCUMENTO ISTUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- art. 5 della legge 14.12.2000, n. 376 “Disciplina della tutela delle attività sportive e della lotta contro il doping” pone in capo alle Regioni la programmazione, nell’ambito dei piani sanitari regionali, delle attività di prevenzione e tutela della salute nelle attività sportive;
- art. 7 ter del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che l’attività di tutela della salute nelle attività sportive rientri tra le funzioni di competenza dei Dipartimenti di Sanità Pubblica;
- art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
- D.M. 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell' attività sportiva agonistica";
- D.M. 4 marzo 1993 “Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate”;
- D.M. 18 marzo 2011 Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- D.M. 24 aprile 2013 Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
- art. 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i.;
- D.M. 8 agosto 2014 “Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica”;
- Circolare CONI del 10.06.2016;
- DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
- L.R. 12 agosto 1994 n. 33 “Medicina dello sport e la tutela delle attività sportive nella Regione Marche”;
- D.G.R. 1438/2007 “Riordino delle attività di medicina dello sport” –
- L.R. 5/2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”;
- R.R. 4/2013 “Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)
- DGR 1287/2013 “Indirizzi all’ASUR per l’adeguamento dei Dipartimenti di prevenzione alla L.R. 20.06.2003 N. 13”
- D.G.R. 1507/2016 “Modifica al nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe approvato con DGR 1468/2014 e s.m.i. - Certificazioni di medicina sportiva previste dal DM 18.02.82 - Revoca DGR/2002”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- R.R. 1/2018 “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- D.G.R. 597/2018 “Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 21/2016 (parte B)”;
- DD.PF 5/2018 “costituzione gruppo lavoro in materia di medicina sportiva”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’art. 5 della legge 14.12.2000, n. 376 “Disciplina della tutela delle attività sportive e della lotta contro il doping” pone in capo alle Regioni la programmazione, nell’ambito dei piani sanitari regionali, delle attività di prevenzione e tutela della salute nelle attività sportive.

L’art. 7 ter del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che l’attività di tutela della salute nelle attività sportive rientra tra le funzioni di competenza dei Dipartimenti di Sanità Pubblica.

Con DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” sono stati individuati i seguenti livelli essenziali di assistenza:

- a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- b) Assistenza distrettuale;
- c) Assistenza ospedaliera.

Nella Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica è stato inserito, tra l’altro, il programma Promozione dell’attività fisica e tutela sanitaria dell’attività fisica.

Le componenti di tale programma sono:

- Valutazione clinica comprensiva di visita e accertamenti diagnostici e strumentali, sulla base dei protocolli definiti a livello nazionale, finalizzata alla idoneità alla pratica sportiva agonistica per minorenni e persone con disabilità e alla pratica sportiva non agonistica nell’ambito scolastico
- Promozione e attuazione di programmi finalizzati ad incrementare la pratica dell’attività fisica nella popolazione generale e in gruppi a rischio, promuovendo lo sviluppo di opportunità e di supporto da parte della comunità locale
- Sviluppo per “setting” (ambiente scolastico, ambiente di lavoro, comunità) di programmi di promozione dell’attività fisica condivisi tra servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative, “datori di lavoro”
- Promozione del counseling sull’attività fisica da parte degli operatori sanitari
- Campagne informativo-educative rivolte alla popolazione generale e/o a target specifici
- Programmi di prevenzione e contrasto al doping



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio
le relative prestazioni sono:

- Attivazione di programmi intersettoriali
- Informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori
- Offerta di counseling individuale
- Rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica su richiesta delle istituzioni scolastiche
- Rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per minorenni e persone con disabilità

La Regione Marche con la L.R. 12 agosto 1994 n. 33 ha disciplinato la Medicina dello sport e la tutela delle attività sportive nella Regione Marche e con successiva D.G.R. 1438/2007 ha disposto il "RIORDINO DELLE ATTIVITA' DI MEDICINA DELLO SPORT" in attuazione della L.R. sopra citata ed ai sensi del D.M. 18.02.82 e D.M. 28.02.1983 (quest'ultimo abrogato dal D.M. 24.04.2013).

La L.R. 33/94, sopra citata, prevedeva, tra l'altro, che icentri di medicina dello sport dovessero essere autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 23/1984, quest'ultima sostituita dalla L.R. 21/2016.

In attuazione della DGR 1438/2007, di cui sopra, sono stati adottati i DD.PF nn. 32/2009 e 20/2013 che hanno disposto le modalità di richiesta di accesso al "Registro Regionale informatico Centralizzato".

Con la L.R. 5/2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/2013 "Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) la Regione Marche ha inteso promuovere lo sport e le attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale ed ha, inoltre, apportato una modifica alla L.R. 33/94, di cui sopra, aggiungendo l'art. 4 bis.

Tale modifica ha previsto l'istituzione del registro regionale delle idoneità sportive, del libretto sanitario sportivo per ogni atleta e del "passaporto ematochimico" per ogni atleta di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Con la DGR 1287/2013 è stato disposto che l'ASUR dovesse assicurare, tra, l'altro, nell'ambito della organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione, lo svolgimento delle funzioni di "medicina dello sport".

Con la DGR 1507/2016 è stata apportata una modifica al Nomenclatore Regionale delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe introducendo dei pacchetti di prestazioni inerenti l'attività di certificazione per la idoneità agli sport agonistici.

Il R.R. 1/2018 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati", individua tra le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale gli ambulatori di Medicina dello Sport 1 e 2 livello.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Successivamente alla DGR 1438/2007, sopra indicata, sono state emanate, a livello nazionale, nuove norme che hanno modificato il panorama della certificazione medico sportiva, in particolare quella non agonistica e amatoriale, precisamente:

- art. 7, comma 11, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012 il quale prevede che *“al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo d'idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita“*;
- D.M. 24 aprile 2013 (c.d. Decreto Balduzzi) che stabilisce nuove disposizioni in merito alle certificazioni dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e le linee guida sulla dotazione a carico delle società ed associazioni sportive (non solo professionistiche, ma anche dilettantistiche) di un defibrillatore semiautomatico (DAE) da tenere sempre a disposizione, funzionante e pronto all'uso, durante gli eventi sportivi;
- D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il quale ha modificato, con l'articolo 42- bis, il decreto del 24 aprile 2013, sopra citato, stabilendo che: *« Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto 158, dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma»*;
- le circolari del Ministero della Salute n. 4608 e n. 4609, entrambe dell'11 settembre 2013, le quali hanno dato chiarimenti in merito a quanto sopra;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito nella Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, che ha introdotto con l'art 10-septies una nuova modifica al decreto ministeriale 24 aprile 2013 nei seguenti termini: *« I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico degli accertamenti incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità»*;
- D.M. 8 agosto 2014 (c.d. Decreto Lorenzin) adottato in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., che approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;
- nota esplicativa del Ministero della Salute del 17.06.2015 e successiva nota integrativa del 28.10.2015 inerenti chiarimenti in merito alla linee guida di cui al D.M. 08.08.2014, sopra citato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con la Circolare del 10.06.2016, d'intesa con il Ministero della Salute, ha uniformato in materia di certificazione all'attività non agonistica definendo le diverse tipologie di tesseramento;
- D.M. del Ministro della Salute e del Ministro per lo Sport del 28.02.2018 che prevede l'abolizione della certificazione medica per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

In considerazione di quanto sopra risulta necessario adeguare la normativa regionale e, pertanto, revocare la precedente deliberazione n. 1438/2007, sostituendola con le nuove linee di indirizzo.

Al fine di supportare la scrivente struttura nell'espletamento dell'attività di revisione della suddetta deliberazione, si è ritenuto opportuno creare un gruppo di lavoro: tale gruppo è stato costituito con DDPF n. 5/2018.

Preso atto di quanto sopra e ritenuto necessario aggiornare le linee guida regionali agli sviluppi normativi sopra elencati, si propone di:

- **di approvare** le "LINEE GUIDA ALL'ASUR PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI LA MEDICINA DELLO SPORT" di cui all'Allegato A alla presente deliberazione che ne forma parte integrale e sostanziale;
- **di revocare** la D.G.R. 1438 del 03.12.2007 avente per oggetto il "RIORDINO DELLE ATTIVITA' DI MEDICINA DELLO SPORT";
- **di incaricare** l'ASUR dell'attuazione di quanto contenuto nel presente atto.
- **di stabilire** che con successivo atto del dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell'Agenzia Regionale Sanitaria sia approvata la modulistica prevista dalle linee guida approvate con il presente atto.

Per le ragioni sopra esposte, si propone di adottare il presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fabio Filippetti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento e dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014".

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Fabio Filippetti

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014".

IL DIRETTORE
Rodolfo Pasquini

La presente deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi



Allegato A

Linee guida per lo svolgimento delle funzioni inerenti la “Medicina dello sport”

Le presenti LINEE GUIDA forniscono indirizzo relativamente alle seguenti attività:

a) tutela sanitaria delle attività sportive

→ *a.1 agonistiche*

→ *a.2 non agonistiche;*

b) promozione dell'attività fisica nella popolazione generale

c) organizzazione delle funzioni di Medicina dello Sport

d) direttive sulle modalità procedurali per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica nella Regione Marche



a.1) TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE

La tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche si esplica tramite le seguenti funzioni:

1. Attività certificativa dell'idoneità sportiva agonistica, in conformità a quanto previsto dal DM 18.02.82.

All'atto della visita di idoneità sportiva verrà rilasciato all'atleta agonista il relativo certificato di idoneità specifica per lo sport da praticare, e nel contempo le risultanze verranno inserite nel "REGISTRO REGIONALE INFORMATICO CENTRALIZZATO", più diffusamente illustrato al successivo All. B.

Tale funzione rientra tra le prestazioni indicate nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) solo per i soggetti di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età, tesserati agonisti nelle società dilettantistiche.

Non prevede oneri a carico degli interessati, anche relativamente ad eventuali esami diagnostici aggiuntivi indispensabili al rilascio della certificazione ex art 3 comma 2 DM 18/2/82.

L'attività certificativa effettuata dalle Aree Vaste dell'ASUR nei confronti dei soggetti maggiorenni può essere erogata con la tariffazione indicata nella D.G.R. 1507/2016.

2. Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo di qualità sulle certificazioni di idoneità sportiva agonistica e sulle incompatibilità.

Questa funzione consiste nel monitoraggio dei dati di attività dei centri, pubblici e privati, autorizzati ed abilitati alla funzione certificativa e nella verifica che tale attività venga svolta correttamente, secondo quanto previsto dal DM 18.02.82; si esplica, inoltre, nel controllo della qualità delle prestazioni erogate e nell'accertamento di eventuali incompatibilità da parte dei medici certificatori.

Tale attività vengono svolte da parte delle strutture organizzative, sia amministrative che dei Dipartimenti di Prevenzione, identificate dagli atti dell'ASUR e delle AA.VV..

3. Attività di controllo/vigilanza rivolta alle Società Sportive.

Questa funzione viene svolta dalle Strutture organizzative di Medicina dello Sport dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.VV. dell'ASUR in collaborazione con il CONI ed ha lo scopo di verificare il rispetto dell'obbligo alla certificazione dell'idoneità sportiva nei confronti degli atleti tesserati.

4. Sorveglianza igienico-sanitaria delle strutture sanitarie autorizzate e degli impianti sportivi.

Questa funzione viene esercitata dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.VV. dell'ASUR mediante le strutture organizzative di Igiene e Sanità Pubblica e di Medicina dello Sport per quanto riguarda le funzioni di cui alla L.R. n. 21/2016 e s.m.i. e alla L.R. n. 5/2012.



**a.2) TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NON
AGONISTICHE**

La certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva **non agonistica** è normata dal **Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013**, successivamente integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell'8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito **attività sportive non agonistiche** quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l'obbligo di sottoporsi a visita medica):

- a) **alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;**
- b) **coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;**
- c) **coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.**

La Circolare Ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica ha chiarito che:

- 1) per il termine "coloro", sopra indicato nei punti b) e c), si intendono le persone fisiche tesserate;
- 2) la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia).

Oltre a quanto sopra il CONI ha provveduto, con Circolare del 10.06.2016, ad impartire idonee indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tali attività:

- a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligati alla certificazione sanitaria);
- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

L'art. 4, comma 10 septies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il 2° comma dell'art. 42 bis del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del D. M. 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto:

- dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;
- dal medico specialista in medicina dello sport;
- dai medici della Federazione Medico Sportiva del CONI.

Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-guida del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014, le quali prevedono:

- a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, effettuato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, effettuato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio,

b) PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ FISICA NELLA POPOLAZIONE GENERALE

La **promozione dell'attività fisica** è ritenuta dalla Regione Marche strategica ai fini del miglioramento complessivo della salute dei cittadini, in considerazione delle evidenze scientifiche che dimostrano gli effetti preventivi e terapeutici dell'attività fisica e sportiva su molte delle patologie più ricorrenti, con chiare ricadute positive in termini di riduzione della morbilità e della mortalità.

Con la DGR n. 347/2014 sono state approvate le *Linee di indirizzo regionali per la promozione dell'attività fisica* le cui indicazioni sono state riprese dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019 -DGR 540/ 2015- e s.m.i., che, in adesione a quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione, prevede linee d'intervento specifiche per la promozione dell'attività fisica nei diversi target e contesti (popolazione in età scolare, adulta, anziana, e contesti scolastico e lavorativo) da realizzarsi secondo strategie di intersectorialità e integrazione tra le componenti sanitarie e non, quali ad esempio Enti Locali, Enti di promozione sportiva, Istituzioni scolastiche ecc.

Il personale operante nelle strutture di Medicina dello Sport dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell'ASUR collabora alla realizzazione delle linee di intervento del Piano Regionale della Prevenzione (D.G.R. 540/2015 e s.m.i.) con particolare riferimento alla promozione dell'attività fisica nell'ambito dei Piani Integrati Locali, obiettivo di ciascuna A.V. ASUR ai sensi della DGR 146/2017.

La Regione Marche con la delibera di Giunta Regionale n. 1118/2017 ha approvato i "Progetti di sostegno alla promozione dell'attività fisica e motoria" che vanno ad implementare le azioni già poste in essere nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione di cui sopra.

7



c) ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI MEDICINA DELLO SPORT

Le funzioni descritte di Medicina dello sport sono svolte da:

1) Ambulatori pubblici di Medicina dello sport.

Sono i punti di erogazione delle funzioni certificative dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Gli ambulatori di Medicina dello sport indirizzeranno ai centri di secondo livello o alle specifiche strutture specialistiche collegate, le persone che presentano problemi sanitari di più difficile inquadramento o che richiedono l'utilizzo di attrezzature non disponibili in sede decentrata.

2) Strutture organizzative di Medicina dello sport.

Nell'ambito della organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.VV., l'ASUR deve prevedere strutture organizzative di medicina dello sport per lo svolgimento delle attività di coordinamento degli ambulatori, monitoraggio, controllo e vigilanza descritta ai paragrafi a.1) e a.2) del presente atto.

3) Centri privati autorizzati e/o accreditati di Medicina dello sport ex art 10 LR 33/94 , L.R. 21/2016

Classificazione delle strutture di Medicina dello Sport abilitate al rilascio della certificazione medico-sportiva agonistica e non agonistica

Le strutture abilitate vengono classificate, così come previsto dal R.R. 1/2018 –Allegato A- in:

- a) strutture di primo livello;
- b) strutture di secondo livello

7



d) DIRETTIVE SULLE MODALITÀ PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA NELLA REGIONE MARCHE

- Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 33/94, la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è una certificazione medico legale e pertanto deve essere rilasciata da strutture pubbliche o accreditate o autorizzate dalla Regione ai sensi della normativa regionale vigente.

Possono, quindi, rilasciare la certificazione di idoneità all'attività agonistica sportiva:

- a) l'A.V. dell'ASUR di residenza dell'atleta. In casi particolari, da valutare singolarmente, può essere rilasciata dall' A.V. dell'ASUR di riferimento territoriale della società sportiva (domicilio provvisorio o per ragioni di tesseramento);
- b) i Centri di medicina dello sport del CONI il cui personale appartenente alla Federazione medico sportiva italiana si sia costituito in associazione;
- c) il Centro di medicina dello sport autorizzato della Scuola di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
- d) le strutture private autorizzate e/o accreditate ai sensi della normativa regionale vigente.

L'attività certificativa è riferita di norma ad utenti residenti nella Regione. Essa può riguardare anche coloro che, per motivate ragioni di tesseramento sportivo, abbiano domicilio nel territorio regionale pur essendo altrove residenti.

Il certificato, firmato dallo specialista in Medicina dello Sport, è redatto in duplice copia: uno ad uso dell'atleta /società sportiva ed uno da archiviare nella cartella sanitaria presso l'ambulatorio di Medicina dello Sport.

Il medico deve obbligatoriamente inserire i dati relativi nel "Registro Regionale delle idoneità sportive che sostituisce il "libretto sanitario dello sportivo" – art. 4bis della L.R. 33/94 - .

- Funzioni, compiti e responsabilità dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

I medici dello sport operanti nelle strutture pubbliche e private provvedono, sulla base degli accertamenti previsti dal DM 18 febbraio 1982 – DM 4 marzo 1993, al rilascio della certificazione di idoneità o non idoneità alla specifica disciplina agonistica, utilizzando la modulistica che verrà approvata con successivo atto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell'Agenzia Regionale sanitaria.

I medici certificatori prima di effettuare la visita di idoneità devono verificare lo stato di idoneità del soggetto nel "Registro Regionale delle idoneità sportive" ed all'atto della visita di idoneità agonistica sono tenuti alla compilazione di una scheda individuale di valutazione medico-sportiva da tenere agli atti per gli sport di cui alla tabella A e tabella B dei citati DM. 18.02.82 e 04.03.93.

Il certificato rilasciato dai medici certificatori di cui sopra attestante il giudizio:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **di idoneità** alla pratica sportiva agonistica deve essere consegnato all'interessato a conclusione della visita;
- **di non idoneità** alla pratica sportiva agonistica deve essere consegnato all'interessato alla conclusione della visita di idoneità, conservando apposito attestato di avvenuta consegna o, in caso di impossibilità, trasmesso entro 5 giorni direttamente all'indirizzo dell'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o sostituito elettronico.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere registrata nell'apposito "Registro Regionale delle idoneità sportive" che ha sostituito su tutto l'ambito regionale il "Libretto sanitario dello sportivo", come previsto dalla LR 33/94 e dalla Circolare del Ministero della Sanità del 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643 "Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica" secondo le seguenti modalità:

- contestualmente alla visita medica in caso di NON IDONEITA' o in caso di sospensione del giudizio per necessità di ulteriori accertamenti diagnostici ;
- entro 5 gg. dalla visita se il soggetto è giudicato IDONEO.

Le schede di valutazione con gli esiti degli accertamenti effettuati, il registro delle visite e il giudizio formulato devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il "Registro Regionale delle idoneità sportive" è consultabile da parte degli enti preposti e soggetti autorizzati presso apposito link: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/-Prevenzione-e-Promozione-della-Salute/Medicina-dello-sport> .

- Commissione medica regionale d'appello

Gli atleti, o chi ne fa le veci, hanno la possibilità di proporre ricorso avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del giudizio stesso. I ricorsi, corredati da copia del certificato di non idoneità, dovranno essere indirizzati all' Agenzia Regionale Sanitaria – P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro - Commissione medica regionale d'appello Via Don Gioia 8 60122 Ancona, che provvederà, previa istruttoria, ad attivare la Commissione di cui all'art. 9 della L.R. 33/94.

- Monitoraggio, controllo, vigilanza sull'attività di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica

Le strutture organizzative dei Dipartimenti di Prevenzione dell'ASUR deputate al controllo/vigilanza sull'attività di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica possono effettuare in qualsiasi momento controlli e sopralluoghi, su specifica segnalazione oppure almeno una volta all'anno, presso i centri autorizzati. In caso di irregolarità riscontrata, su proposta di tali strutture, la Regione diffida il Centro di Medicina dello Sport inadempiente ad adeguarsi entro il termine di 60 giorni. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto viene proposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le società sportive iscritte nel Registro CONI sono tenute sotto la propria responsabilità a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche, agli accertamenti ed alle certificazioni di legge. Sono tenute inoltre a conservare i certificati dei propri tesserati, per tutto il periodo di validità, verificandone le scadenze e ad esibirli su richiesta delle strutture dell'Area Vasta ASUR in caso di controllo.

Chiunque organizza manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare, a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni i servizi di assistenza medica e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali. Adeguati servizi medici dovranno essere assicurati anche per attività e manifestazioni sportive pubbliche, nonché per quelle a partecipazione libera.

Requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento sono contenuti nella L.R. 21/2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" e successivo R.R. 1/2018 emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 di tale legge.